



E' la Regione che deve risarcire i danni causati dalla fauna selvatica

Descrizione

La Corte di Cassazione continua a confermare il principio, affermato per la prima volta nel 2020, secondo cui **i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c.**. Ed invero il criterio di imputazione della responsabilit  previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di **custodia**, ma sulla **propriet ** o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale. Peraltro le specie selvatiche protette, ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

Nell'azione di risarcimento del danno, cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., **la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione**, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonch  delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attivit  di tutela e gestione della fauna selvatica. Tali compiti possono essere eventualmente svolte -per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari- da altri enti, in tal caso la Regione (comunque legittimata passiva) pu  rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti di tali soggetti, ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

07 Set 2023